

TI_GERICHTE 38.2011.64 vom 16. Juni 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-06-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2011.64_d20110616

FR: TI_GERICHTE 38.2011.64 du 16 juin 2011

IT: TI_GERICHTE 38.2011.64 del 16 giugno 2011

Regeste

Sosp.14 gg per consegna tardiva senza valida giustific. delle ric.di 5/11.Art.26 cpv.2 OADI(valido da 1.4.11;ass.deve inoltrare la prova delle ric.entro il 5°giorno del mese seguente o il 1°giorno lavor.success.a tale data) è conforme alla legge. In casu ric.fornite il 7 invece del 6.6.Sanz.confermata

Erwägungen

E. 1

lett. c LADI (l'assicurato non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata)." Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi

dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." Più specificatamente, per quanto attiene alle direttive della SECO, il TF, in una sentenza 8C_311/2011 del 12 dicembre 2011, pubblicata in DTF 138 V 50, ha enunciato che: " (...) 4.1 Il convient en premier lieu de préciser que les directives du SECO constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et les références). Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (voir ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 p. 352). 2.9. Il Presidente del TCA pendente causa, relativamente alla modifica dell'art. 26 cpv. 2 OADI, ha posto all'avv. _____, capo settore applicazione del diritto della SECO, il seguente quesito: " il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito a una causa concernente una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione di 14 giorni inflitta, in virtù degli art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e 26 cpv. 2 OADI nel suo tenore in vigore dal 1° aprile 2011, a un'assicurata che ha consegnato brevi manu al consulente del personale le ricerche di lavoro del mese di maggio 2011 il 7 giugno 2011. Al riguardo, al fine di evadere il ricorso pendente davanti a questa Corte, ci occorre sapere con precisione quali sono i motivi che hanno condotto il Consiglio federale alla modifica dell'art. 26 cpv. 2 OADI che attualmente prevede che "l'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione." e, quindi, all'abrogazione del termine suppletorio di cui all'art. 26 cpv. 2bis OADI - valido fino al 31 marzo 2011 - che gli URC accordavano agli assicurati per rimediare al mancato inoltro tempestivo delle ricerche di impiego. (...)” (Doc. X) Il 28 febbraio 2012 l'avv. _____, aggiunto scientifico della SECO, ha risposto: " ci riferiamo al suo scritto del 13 febbraio scorso, con il quale ci invitava a spiegare i motivi che hanno condotto il Consiglio federale alla modifica dell'art. 26 cpv. 2 OADI. Dal rapporto esplicativo dell'avanprogetto OADI emerge quanto segue: "Per quanto riguarda le ricerche personali di lavoro, il Tribunale federale (DTF del 27 giugno 2008 8C_183/2008) ha stabilito che la regolamentazione stabilita finora all'articolo 26 capoverso 2bis può essere insoddisfacente, in quanto offre la possibilità di presentare sistematicamente la prova delle ricerche di lavoro senza una giustificazione valida dopo la scadenza del termine fissato nella legge. In base alla nuova regolamentazione, ogni assicurato è tenuto ad inoltrare tale prova entro il decimo giorno del mese seguente. Non viene accordato alcun termine supplementare, tranne in caso di impedimento oggettivamente valido. Per evitare incertezze giuridiche il termine "fornire" viene sostituito con "inoltrare", conformemente alla terminologia LPGA." (...)” (Doc. XI) Occorre, inoltre, aggiungere, che dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in

merito alla revisione parziale dell' OADI dell' 11 marzo 2011 si evince che: " (...) 15 milieux consultés (VD, VS, GR, SY, OW, NW, AI, YG, JU, LU, BL, YH, GL, AOST, CDEP) demandent à ce que les preuves de recherches d'emploi de chaque période de contrôle soient à remettre au plus tard le 5 du mois suivant (GE, le 1^{er}). (...) " (cfr. www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/22385 ; la sottolineatura è del redattore) Infine nella RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1179 segg. è stata, poi, pubblicata la modifica dell'OADI dell' 11 marzo 2011, entrata in vigore il 1° aprile 2011, il cui art. 26 cpv. 2, come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), prevede che l'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. 2.10. Nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, menzionata nel Rapporto esplicativo dell'avanprogetto OADI - il cui stralcio è stato riportato nello scritto della SECO al TCA del 28 febbraio 2012 (cfr. consid. 2.9.) - e pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, la nostra Massima Istanza, riguardo al tenore dell'art. 26 cpv. 2bis vOADI, ha, in effetti, osservato che " (...) On conviendra certes avec le recourant que la réglementation de l'art. 26 al. 2bis OACI peut paraître insatisfaisante en tant qu'elle donne la possibilité à certains assurés de retarder de manière systématique la remise de leurs recherches d'emploi jusqu'à l'échéance du délai supplémentaire sans devoir se justifier (pour un avis critique voir Boris Rubin, op. cit., p. 394, pour lequel cette disposition présente l'inconvénient "d'offrir dans un premier temps aux assurés un véritable droit de déposer leurs recherches en retard"). Sous réserve d'un abus de droit par la personne assurée, il n'y a toutefois pas lieu d'interpréter autrement le texte de l'art. 26 al. 2bis OACI. " In dottrina B. Rubin (Assurance-chômage, 2.ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 394), in relazione all'art. 26 cpv. 2bis OADI, ha, poi, sottolineato che: " (...) Cette disposition offre donc dans un premier temps aux assurés un véritable droit de déposer leurs preuves de recherches d'emploi en retard. Si l'on comprend bien cette disposition, une excuse valable ne doit être fournie qu'en cas de retard par rapport au délai raisonnable (supplémentaire) que l'office impartit. " 2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall'Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all'art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall'amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell'avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell' OADI dell' 11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge. In effetti l'esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all'amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un'occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all'obbligo di controllo degli assicurati di cui all'art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. 2.12. Nella presente evenienza le ricerche di impiego del mese di maggio 2011, in applicazione dell'art. 26 cpv. 2 OADI, avrebbero dovuto essere inoltrate all'amministrazione entro il 6 giugno 2011, visto che il 5 giugno 2011 era una domenica. L'assicurata, tuttavia, pur essendo o perlomeno dovendo essere al corrente che dall'aprile 2011 le ricerche di lavoro andavano prodotte entro il quinto giorno del mese successivo al

periodo di controllo in questione (cfr. doc. 6: verbale del colloquio di consulenza del 15 aprile 2011 sottoscritto dall'insorgente, in cui è stato indicato "(...) Istruzioni: si ribadisce il fatto che le ricerche di lavoro devono essere portate entro il 5 del mese successivo" e doc. 7: "Nuove regole per la consegna delle ricerche di lavoro all'URC" del marzo 2011 trasmesse dall'URC pendente causa su richiesta del TCA e in riferimento alle quali l'assicurata non ha sollevato alcuna obiezione - né in relazione al loro contenuto né al fatto che le fossero state fornite dall'amministrazione - cfr. consid. 1.5.; 1.6.), ha consegnato i propri sforzi concernenti il mese di maggio 2011 il 7 giugno 2011 (cfr. doc. 1/1). La ricorrente, del resto, nemmeno ha validamente giustificato l'inoltro tardivo delle proprie ricerche del mese di maggio 2011. In effetti è vero che l'assicurata ha precisato di aver volontariamente consegnato le ricerche in ritardo, pensando che un solo giorno non avrebbe causato problemi e aggiungendo di avere dedotto che, essendo il 5 giugno una domenica e avendo un colloquio il 7, avrebbe potuto produrre i propri sforzi in quell'occasione (cfr. doc. 2/4). E' altrettanto vero, tuttavia, che dal promemoria "Nuove regole per la consegna delle ricerche di lavoro all'URC" del marzo 2011, riguardo alle modalità di consegna, emerge che: "(...) Le ricerche di lavoro vanno consegnate: - durante il colloquio di consulenza se questo avviene entro il 5.o giorno del mese, - per posta (le ricerche vanno consegnate alla posta entro e non oltre il 5.o giorno del mese; fa stato il timbro postale), - depositandole nell'apposita buca delle lettere presso gli URC (le ricerche vanno depositate entro e non oltre il 5.o giorno del mese). (...)” Doc. 7) In simili condizioni, a ragione l'URC non ha tenuto conto delle ricerche di lavoro effettuate dall'insorgente nel mese di maggio 2011 e l'ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. 2.13. Per quanto attiene all'entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l'amministrazione ha inflitto all'assicurata quattordici giorni di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.). A tale proposito va rilevato che se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni (cfr. art. 45 cpv. 5 OADI; 30 cpv. 3 e 3bis LADI). In casu alla ricorrente, il 29 marzo 2011, erano già state comminate due sanzioni, e meglio una sospensione di 5 giorni per assenza a un colloquio e una sospensione di 5 giorni per mancate ricerche durante la disoccupazione. Inoltre il 3 maggio 2011 la stessa è stata nuovamente sospesa per assenza ingiustificata a un colloquio (cfr. doc. III). Ne discende che in concreto, ritenuto che le Direttive della SECO in merito alle sospensioni prevedono in caso di mancate ricerche di lavoro durante il periodo di controllo per la seconda volta una sanzione oscillante tra i 10 e i 19 giorni (cfr. 030-Prassi LADI/D72-D72 dell'ottobre 2011 corrispondente a quanto previsto dal p.to D72 della Circolare concernente l'indennità di disoccupazione del gennaio 2007----) e che le Circolari della Sezione del lavoro n.1555 del 9 maggio 2011 e n.463-464 contemplano per i casi analoghi alla fattispecie sospensioni oscillanti tra i 10 e i 18 giorni, una sanzione di quattordici giorni, la quale corrisponde ancora a una colpa lieve (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI; consid. 2.3.) si rivela conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.3.). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2). Infine è utile evidenziare che la penalità da infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest'ultimo (cfr. consid. 2.3.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.). La relativa durata non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche. Pertanto, nella presente fattispecie, ai fini

dell'entità della sanzione i problemi di natura finanziaria fatti valere dalla ricorrente risultano ininfluenti (cfr. doc. I; VI). La decisione su opposizione del 18 luglio 2011 va, perciò, confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.